

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 108 13 LUG 2020

Oggetto: Disposizioni a tutela della vivibilità e del riposo notturno. Stagione turistica 2020

IL SINDACO

PREMESSO

Che con precedenti ordinanze sindacali, adottate a tutela della vivibilità dei centri urbani e della quiete pubblica e nel contemperamento fra l'interesse allo svolgimento di attività ludiche, musicali e di intrattenimento nelle zone di interesse turistico e l'ulteriore interesse non meno meritevole di tutela, di garantire a turisti e residenti, la tranquillità del riposo notturno, si sono stabiliti limiti allo svolgimento di attività musicali e danzanti ed a tutela del riposo.

In particolare con l'ordinanza n. 160/2010 veniva tra l'altro consentito :

- ✓ lo svolgimento dell'attività di intrattenimento musicale e danzante all'interno dei locali fino alle ore 1.00 per esercizi pubblici tipologia A e B.
- ✓ lo svolgimento dell'attività di intrattenimento musicale e danzante all'esterno dei locali (tipologia A e B) fino alle ore 24,00 stabilendo dalle ore 24,00 alle ore 01,00 le apparecchiature sonore potranno funzionare solo all'interno dei locali con porte chiuse.
- ✓ lo svolgimento di intrattenimenti musicali all'esterno (con impianti direzionati verso i musicisti) dalle ore 19.00 alle ore 01.00 per attività alberghiere ed extralberghiere (con obbligo nel caso di intrattenimento all'esterno di darne comunicazione all'ufficio SUAP)
- ✓ lo svolgimento di intrattenimento musicale dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 per stabilimenti balneari (previa autorizzazione SUAP)

Con l'ordinanza n.161/2010 veniva invece stabilito:

- ✓ lo svolgimento dell'attività di intrattenimento musicale e danzante all'interno dei locali fino alle **ore 02.00** per esercizi pubblici **tipologia A e B** esclusivamente nei giorni **venerdì, sabato di luglio e settembre e per l'intero mese di agosto**
- ✓ lo svolgimento di intrattenimento musicale fino alle **22.00** esclusivamente nei giorni **venerdì, sabato di luglio e settembre e per l'intero mese di agosto per gli stabilimenti balneari.**



CONSIDERATO

- che pervengono numerose segnalazioni relative agli inconvenienti derivanti dall'inquinamento acustico ed al disturbo della quiete e del riposo delle persone, provenienti, in particolare, dagli intrattenimenti musicali e/o danzanti svolti dai pubblici esercizi siti nelle aree di interesse turistico, che si accentuano maggiormente durante la stagione estiva, in un periodo caratterizzato peraltro dalla fase di riapertura di molte attività coinvolte dalla emergenza della pandemia Covid 19;
- che in particolare, come riportato dalle forze preposte al controllo, si sono verificati e tuttora si verificano atti di vandalismo all'uscita ed in prossimità di locali frequentati da giovani avventori con danneggiamenti di arredi urbani e risse, con conseguenti riflessi negativi sull'immagine turistica dell'isola e grave disturbo alla quiete pubblica dei residenti e dei turisti ospiti;
- che con ordinanza n.114 del 09.08.2019 in deroga a precedenti ordinanze sindacali si era stabilito di consentire a tutti gli esercizi pubblici dislocati in Via Porto località Riva Destra che svolgono anche attività di intrattenimento musicale (dal vivo, mediante l'uso di apparecchi meccanici ed elettronici, mediante l'impiego di disk jockey) per l'intero mese di agosto di ciascun anno di proseguire l'attività di intrattenimento musicale danzante fino alle 03,00 previa presentazione di Scia temporanea con allegata perizia di tecnico abilitato attestante che l'impianto elettroacustico dell'esercizio non superi le emissioni acustiche stabilite dalle delibere del Commissario ad acta n.1/2003 e n. 2/2003
- che al fine di contemperare le esigenze degli ospiti che scelgono l'isola come meta di vacanza e di quelli che la scelgono quale meta di svago, nonché le esigenze dei residenti, nella stagione turistica 2020 caratterizzata peraltro anche dalla necessità di disincentivare assembramenti anche nelle aree esterne ai locali, occorre procedere a ripristinare i limiti già introdotti dalle ordinanze n.160 del 14.07.2010 e n.161 del 14.07.2010 che fissano l'orario dell'attività di intrattenimento musicale e danzante di tutti gli esercizi pubblici autorizzati, anche per l'intero mese di agosto e per i fine settimana di Settembre;

VISTA la legge del 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.P.C.M. 16.04.1999 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";



ORDINA

L'ordinanza 114 del 09/08/2019 contenente deroghe alle richiamate precedenti ordinanze contenenti limiti allo svolgimento di attività musicali e danzanti, è sospesa per la stagione turistica 2020;

Per l'effetto:

- ✓ E' consentito lo svolgimento dell'attività di intrattenimento musicale e danzante all'interno dei locali fino alle **ore 02.00** per esercizi pubblici **tipologia A e B** esclusivamente **per l'intero mese di agosto nonché** nei giorni **venerdì sabato del mese di settembre**.
- ✓ E' consentito lo svolgimento di intrattenimento musicale fino alle **22.00** per **l'intero mese di agosto nonché** esclusivamente nei giorni **venerdì, sabato del mese di settembre per gli stabilimenti balneari**.
- ✓ I **limiti previsti dalle ordinanze 160/2010 e 161/2010 sono estesi agli esercizi che sfruttano dehors e/o strutture amovibili su suolo pubblico**.
- ✓ I **limiti previsti dalle ordinanze 160/2010 e 161/2010 sono estesi anche agli esercizi pubblici di tipologia C che sfruttano dehors e/o strutture amovibili su suolo pubblico**.

Resta salva ogni altra previsione delle ordinanze sindacali 160/2010 e 161/2010.

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con le modalità previste dal vigente "Regolamento comunale delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali" come previsto dalla Delibera di C.C. n.36/03; ai sensi dell'art.16 della Legge 16.01.03 n.3, con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n.689, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli artt. 650 e 659 C.P. Sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5000,00 con pagamento in misura ridotta pari a euro 1000,00.

Se le violazioni degli obblighi e dei divieti previsti nella seguente ordinanza sono reiterate e determinano grave pericolo per la sicurezza urbana o per l'igiene pubblica ovvero causano notevoli alterazioni della circolazione stradale, può essere disposta, con provvedimento sindacale, l'immediata sospensione dell'attività per un periodo da 10 a 20 giorni.

Se la violazione si verifica per attività che si svolgono su suoli o spazi pubblici dati in concessione, la concessione può essere revocata.

DISPOSIZIONI FINALI

Le ordinanze precedenti restano in vigore nella parte non contrastante con la vigente ordinanza.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente ordinanza, si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico.

La Polizia Municipale e le altre forze di polizia sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.



La presente ordinanza è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Ischia .
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Campania entro il
termine di giorni 60 decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.
Dalla residenza municipale
Ischia, 31.07.2020

IL SINDACO
Dott. Vincenzo Ferrandino